

Sent. 355  
2011



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione distaccata di RHO

Rep. 4168/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Distaccata di Rho, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Rosa Muscio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

*resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.*

nella causa promossa da:

**MAGGIORI Andrea** c.f. **MGNDR76R101267A**, rappresentato e difeso dall'avvocato **Michele MALNATI**, nel cui studio in Milano via **Fratelli Bronzetti** è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione ricorso

**ATTORE OPPONENTE**

Contro

**CONDOMINIO VIA RENZO** in persona dell'Amministratore pro tempore c.f. **0540280151** rappresentato e difeso dall'avvocato **FRANCESCO BAZZONICHI**, nel cui studio in Milano **Via Rossini** è elettivamente domiciliato, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

**RESISTENTE CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

Come riportate nei fogli allegati al verbale di udienza

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, notificato a mezzo posta, **MAGGIORI Andrea** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2010 emesso dal Tribunale di Milano Sezione Distaccata di Rho chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione già concessa, la revoca dello stesso in quanto la delibera assembleare del 4.3.2010 che aveva approvato il piano di

riparto delle spese di manutenzione straordinaria e sulla base della quale era stato emesso il provvedimento monitorio era inesistente/nulla mancando l'indicazione del valore delle quote dei singoli condomini nella tabella finale di riparto e avendo ripartito le spese in violazione del criterio stabilito dall'art. 1123 c.c., ovverosia non tenendo conto del valore di proprietà di ciascun comunista.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 17.11.2010, si costituiva il CONDOMINO VIA [REDACTED] eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione sotto un duplice profilo.

Da un lato, il giudice dell'opposizione non può decidere sulla validità della delibera assembleare essendo tale valutazione rimessa al Giudice avanti al quale le delibere vanno impugnate ex art. 1137 c.c.

Dall'altro, le contestazioni sollevate dall'opponente integrano ipotesi di annullabilità della delibera assembleare che doveva essere fatta valere nei termini di cui all'art. 1137 c.c.

Chiedeva poi nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata dal momento che nel verbale di assemblea erano espressamente indicati i condomini presenti e le relative quote di proprietà e nel riparto delle spese di manutenzione straordinaria erano stati applicati i criteri di cui all'art. 1123 c.c.

Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c., non avendo le parti formulato istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.

L'opposizione proposta da [REDACTED] è infondata e deve, pertanto, essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

Le doglianze allegate dall'opponente non costituiscono, ad avviso di questo Giudice, ipotesi di nullità della delibera assembleare che certamente potevano essere prospettate anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comportando evidentemente un giudizio sulla perdurante esistenza e efficacia della delibera stessa (Cass. Sez. Unite 18.12.2009 n. 26629).

Si tratta infatti di vizi che importano l'annullabilità delle deliberare che il condomino opponente avrebbe dovuto far valere con l'impugnazione prevista dall'art. 1137 c.c. nel termine di trenta giorni dalla stessa norma stabilito.

Quanto al primo vizio afferma infatti la Suprema Corte che *"In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile "ex" art. 1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti*

o al valore delle rispettive quote” (Cass. Sez. Unite 7.3.2005 n. 4806, Cass. Sez. II 10.8.2009 n. 18192).

E in ogni caso il vizio prospettato dall’opponente è comunque del tutto infondato in quanto il verbale dell’assemblea reca l’indicazione esatta dei condomini presenti e delle rispettive quote e nella parte relativa all’approvazione del riparto delle spese di manutenzione straordinaria dà atto “nominatim” dei condomini che hanno votato a favore e dei condomini astenuti sicchè è possibile la esatta ricostruzione del quorum per verificare la validità della votazione.

Quanto al secondo vizio prospettato dall’opponente afferma la Suprema Corte che *“In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135, n. 2 e n. 3, cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art. 1123 cod. civ.”* (Cass. Sez. II 19.3.2010 n. 6714).

Nel caso di specie, posto che lo stesso opponente afferma che il criterio di ripartizione delle spese non era conforme alle previsioni della norma, è evidente che fa valere una causa di annullabilità della delibera che non può trovare spazio in questo giudizio.

Del resto, osserva questo Giudice che il criterio legale di riparto delle spese condominiali per la manutenzione straordinaria è stato rispettato, essendo le stesse state ripartite in base alla quota di proprietà di 1/3 propria di ciascun condomino, non avendo il condominio né un regolamento condominiale né una tabella millesimale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Distaccata di RHO, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Rosa Muscio, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- respinge l’opposizione proposta da **XXXXXXXXXXXX** nei confronti di CONDOMINIO **XXXXXX** e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 516/2010 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Milano Sezione Distaccata di Rho, provvisoriamente

esecutivo

- condanna ~~XXXXXXXXXXXX~~ a rifondere al ~~CONDOMINIO TRIESTE~~ le spese di lite che liquida in complessivi € ~~XXXX~~ di cui € ~~XXXX~~ per diritti, € ~~XXXX~~ per onorari, € ~~XXXX~~ per spese ed € ~~XXXX~~ per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

Rho, 4 ottobre 2011

IL CANCELLIERE  
 Maria Uccelli

Il Giudice  
 Dott.ssa Rosa Muscio

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
 SEZIONE DISTACCATA DI RHO

DEPOSITO  
 CCMI  
 -- 4 OTT. 2011 ORE 13:30

PUBBLICATA IL  
 03/10/2011

Rho, il ~~04~~ OTT. 2011  
 Maria UCCELLI

FATTO AVVISO  
 TELEMATICO  
 IL 03/10/2011  
 DA IL CANCELLIERE  
 Maria UCCELLI

**REPUBBLICA ITALIANA**  
 IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente prima copia in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. ROBERTO MATTEO  
 Rho, 04 OTT.

F. TO IL CANCELLIERE  
 IL CANCELLIERE  
 Maria Uccelli

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
 SEZIONE DISTACCATA DI RHO

E' copia conforme all'originale  
 Rho, il ~~04~~ OTT. 2011  
 L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
 Caterina GALLO

DIRITTO DI COPIA PER  
 € 19,62 ASSOLTO  
 MEDIANTE APPLICAZIONE  
 DI MARCHE DA BOLLO  
 SULL'ORIGINALE, Ex Art. 285  
 T.U. 115/2002.

Rho, 04 OTT. 2011  
 IL CANCELLIERE  
 L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
 Caterina GALLO